

Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Art. 55

(Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale)

1. Per l'approvazione e il consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 52, commi 1, 2 e 3, nonché l'articolo 53, comma 3.
2. Ai sensi dell' articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 , con deliberazione della Giunta regionale è approvato il bilancio di esercizio consolidato dell'esercizio precedente.